

COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

REP. n. del

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno (.....) il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Collazzone, (di seguito per brevità indicato come "Amministrazione"), P.I. 00449760545, con sede in P.zza Jacopone, 6, 06050 Collazzone (PG), rappresentato dal nato a (...) il, C.F., domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Area, in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge, dai Regolamenti comunali e con provvedimento sindacale n. del

E

....., (di seguito per brevità indicata come "Associazione"), C.F., con sede Legale in, .., (...), iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore al n. del, rappresentata da, C.F., nato a (...) il domiciliata per la carica presso la sede Legale dell'Associazione, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

RICHIAMATI

– l'art. 118 della Costituzione, che impone all'Ente locale di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

– il TUEL, art. 3 comma 5, in base al quale i Comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

– lo Statuto Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 13 giugno 1991 e modificato per ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 27 dicembre 2014, che prevede all'art. 12: "*1. Il Comune riconosce nell'associazionismo un fattore essenziale di aggregazione della collettività*" e ancora "*2. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini il cui statuto garantisca la democraticità dell'organizzazione e la trasparenza della gestione ed aventi come scopo il perseguimento di finalità sociali e culturali, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.*";

– il “Codice del Terzo Settore” che riconosce “*il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*”, ne promuove “*lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia*”, e ne favorisce “*l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali*” (art. 2 del D.lgs. 117/2017);

– il Codice del Terzo Settore definisce “*Volontario*” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune,

“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs. 117/2017);

premessato che:

– l’attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. L’Organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

– sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate e ritenute ammissibili anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

premessato inoltre che:

– l’art. 56 del D.lgs. 03.07.2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte degli Enti Pubblici di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l’art. 101 comma 3 del D.lgs. 117/2017), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

– il comma 2 dello stesso articolo prevede che le convenzioni sopra ri-

chiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

– l'art. 5 individua, tra le attività di interesse generale, anche gli interventi e servizi finalizzati alla promozione della cultura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nonché all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

premesse infine che:

– il comma 3 dell'art. 56 stabilisce che la Pubblica Amministrazione individui le Organizzazioni e le Associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, "*mediante procedure comparative riservate alla medesima*" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

dato atto che:

con Deliberazione n. del, la Giunta comunale approvava le linee di indirizzo per la realizzazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione delle seguenti attività:

– **Gestione della biblioteca comunale** con l'obiettivo di garantire la conservazione e la catalogazione del patrimonio librario, favorire la promozione della lettura attraverso il prestito di libri e di altro materiale cartaceo e multimediale, nonché supportare l'utenza nei bisogni di informazione, formazione e studio;

– **Valorizzazione dei siti di interesse culturale e naturalistico** presenti nel territorio comunale;

da svolgere attraverso apposita convenzione con organizzazioni di volonta-

riato (OdV) o Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 36/2023, mediante procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Con il medesimo atto è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Vigilanza, Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali e Scolastici e Affari Generali per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;

– in ottemperanza a quanto disposto con la delibera suddetta, con determinazione n. del, è stato approvato uno specifico “Avviso Pubblico” per consentire a tutte le Associazioni e alle Organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti richiesti, di accedere alla collaborazione con l'Amministrazione. L'Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.collazzone.pg.it e sulla sezione “Amministrazione trasparente” dal giorno al giorno

– con determinazione n. del è stata nominata la commissione per la valutazione delle proposte progettuali presentate;

– svolta la procedura comparativa, visto il verbale prot./.... della commissione suddetta, con Determinazione del Responsabile dell'Area n. del è stata selezionata l'Associazione;

Tanto richiamato e premesso, Amministrazione ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiami e premesse

Amministrazione ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'Amministrazione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, riconosce e sostiene il progetto presentato dall'Associazione, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

– **Gestione della biblioteca comunale** con l'obiettivo di garantire la conservazione e la catalogazione del patrimonio librario, favorire la promozione della lettura attraverso il prestito di libri e di altro materiale cartaceo e multimediale, nonché supportare l'utenza nei bisogni di informazione, formazione e studio;

– **Valorizzazione dei siti di interesse culturale e naturalistico** presenti nel territorio comunale;

Art. 3 - Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.

– L'Amministrazione e l'Associazione hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni.

– Amministrazione ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Art. 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

– realizzare le attività progettuali nel rispetto dei principi del D.lgs. 117/2017;

- operare in collaborazione con l'Amministrazione nel perseguimento delle finalità di interesse generale oggetto della presente convenzione;
- trasmettere all'Amministrazione l'elenco aggiornato dei volontari impiegati nelle attività;
- garantire che i volontari coinvolti siano adeguatamente formati in relazione alle attività svolte;
- presentare periodicamente la rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'art. 8;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, protezione dei dati personali e assicurazione dei volontari.

Art. 5 - Operatori

- Le attività previste dalla presente convenzione saranno svolte prevalentemente tramite volontari aderenti all'Associazione.
- L'Associazione garantisce l'adeguata presenza dei volontari necessaria al perseguimento delle finalità progettuali.
- L'Associazione cura autonomamente l'organizzazione delle attività e la gestione dei volontari impiegati.
- Lo svolgimento delle attività dovrà essere documentato mediante apposito registro delle presenze e delle attività svolte, consultabile dall'Amministrazione ai fini delle verifiche previste dalla presente convenzione.

Art. 6 - Responsabilità operatori e Coordinamento

- L'Associazione è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
- L'Associazione risponde dei danni eventualmente causati a terzi nello

svolgimento delle attività imputabili a comportamenti dolosi o colposi dei propri volontari.

– Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione dichiara di avere stipulato apposita polizza assicurativa per i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, avente i seguenti estremi:

✓ Compagnia: _____;

✓ Polizza infortuni n. _____;

✓ Polizza RC n. _____;

✓ Scadenza: _____.

– L'Amministrazione provvederà al rimborso degli oneri assicurativi effettivamente sostenuti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

– L'Associazione individua quale referente e coordinatore delle attività il/la Sig./Sig.ra

Art. 7 - Controlli e verifiche

– L'Amministrazione può effettuare verifiche periodiche sull'andamento delle attività e sul rispetto della presente convenzione.

– Le verifiche saranno svolte nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Associazione e secondo principi di leale collaborazione.

Art. 8 - Rimborsi spese

– L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate, inerenti e direttamente imputabili alle attività oggetto della presente convenzione.

– Sono rimborsabili, previa rendicontazione e verifica di ammissibilità, le

seguenti tipologie di spesa:

- ✓ spese assicurative;
 - ✓ acquisto di materiali di consumo;
 - ✓ spese di cancelleria;
 - ✓ spese per attività promozionali e culturali;
 - ✓ eventuali spese di trasporto strettamente inerenti alle attività convenzionate;
 - ✓ ulteriori spese previamente autorizzate dall'Amministrazione.
- L'Associazione trasmette con cadenza mensile apposito rendiconto corredato dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 9 – Sicurezza

- L'Associazione garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, per quanto compatibile con l'attività di volontariato.

Art. 10 – Protezione dei dati personali

- Le parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
- Qualora necessario, le parti provvederanno alla sottoscrizione di apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento.

Art. 11 – Codice di comportamento

- L'Associazione si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collazzone, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Ente.

– L'Associazione si impegna altresì a informare i propri volontari circa i contenuti del suddetto Codice.

Art. 12 – Risoluzione

– Costituiscono cause di risoluzione della presente convenzione:

✓ grave o reiterato inadempimento degli obblighi convenzionali;

✓ perdita dei requisiti richiesti per la stipula della convenzione;

✓ scioglimento dell'Associazione;

✓ violazioni gravi della normativa vigente.

– L'Amministrazione contesta formalmente gli inadempimenti assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni o per la regolarizzazione.

– Decorso inutilmente tale termine, la convenzione può essere risolta mediante comunicazione scritta.

Art. 13 - Aspetti fiscali

– L'Associazione dichiara di essere Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

– La presente convenzione beneficia delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 del D.lgs. 117/2017, ove applicabili.

– La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 14 - Controversie

– Le parti si impegnano a risolvere eventuali controversie mediante confronto collaborativo e tentativo di composizione bonaria.

– Per ogni controversia non risolta bonariamente è competente il Foro di

Spoletto.

Art. 15 – Rinvio

– Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, Amministrazione ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

– Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 16 - Spese

– Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Amministrazione.

Amministrazione ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo ed articolo, la sottoscrivono digitalmente.

COMUNE DI COLLAZZONE

.....

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

.....